



Via S. M. Goretti, 41 - 00199 Roma  
Codice Meccanografico RMIC8G900L  
Codice Fiscale 96535380586 Tel. 0686208392  
Codice Univoco CELA93 Codice IPA R606H11W  
PEO [RMIC8G900L@istruzione.it](mailto:RMIC8G900L@istruzione.it)  
PEC [RMIC8G900L@pec.istruzione.it](mailto:RMIC8G900L@pec.istruzione.it)  
Sito [www.viicircolomontessori.it](http://www.viicircolomontessori.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO  
"MONTESSORI-MARIA CLOTILDE PINI"

SCUOLA DELL'INFANZIA  
Via Santa Maria Goretti | Via dei Marsi | Villa Paganini  
SCUOLA PRIMARIA  
Via Santa Maria Goretti | Villa Paganini | Fratelli Bandiera  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Via Santa Maria Goretti | Charlie Chaplin

Ai Docenti  
Al personale ATA  
Al DSGA  
  
Al Sito web

**Oggetto:** Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche

L'art. 15, comma 1, della Legge n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" recita: "Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità fisica o la salute dei terzi, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

L'attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado rientra tra quelle ritenute ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.

Per i lavoratori adibiti a queste attività vi è il divieto di assunzione di bevande alcoliche. La sua violazione è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2.582,28).

Per l'ipotesi che un soggetto venga colto in stato di ebbrezza, l'art. 15, comma 2, della Legge n.125/2001 prevede che:

"Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali."

Le modalità di procedura dei controlli sono di stretta competenza del medico stesso che li esegue in conformità a quanto disposto dall'art. 15 sopra citato.

Il rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche di sottoporsi al controllo sanitario può integrare la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/2008 e, di conseguenza, può risultare applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza dall'art. 93 dello stesso decreto 81/2008 (arresto fino ad un mese e ammenda da € 200 a € 600).

Diversamente, il comportamento del lavoratore colto in stato di ebbrezza, ma non destinatario del divieto di assunzione di bevande alcoliche, dovrà essere valutato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2086, 2104 e 2106 c.c., ai fini dell'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 300/1970, che dispone in merito al relativo procedimento.

Roma 13 marzo 2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmine Iannicelli